



Unicobas NOTIZIE

informazioni e materiali per l'autogestione

a cura dell'Unicobas Scuola Toscana, via Pieroni 27, 57123 Livorno, tel/fax 0586210116
anno 2 n°10, autorizzazione Tribunale di Livorno n°6 del 4 marzo 2003, direttore responsabile Claudio Galatolo,
redazione via Pieroni 27 Livorno, tel/fax 0586210116, stampato in proprio 15/100/04 via Pieroni 27 Livorno

LO SCIOPERO DEL 1 OTTOBRE APRE L'AUTUNNO CALDO DELLA SCUOLA: MORATTI VACILLA

Dopo lo sciopero e la manifestazione del primo ottobre continua la mobilitazione per affossare la controriforma della Moratti, per un contratto europeo e contro la finanziaria che colpisce come al solito la scuola. Molte nubi si stanno addensando all'orizzonte: il progetto di legge di revisione dello stato giuridico dei docenti che prevede la segmentazione in quattro livelli, la ventilata eliminazione dei gradoni, la manovra sulle pensioni e lo scippo del TFR attraverso il fondo ESPERO, la Devolution che investe in pieno il mondo della scuola, la svendita ai privati degli edifici scolastici per drenare risorse da consegnare alle scuole private. La situazione non sarebbe potuta degenerare sino a questo punto se non ci fosse stato l'avallo neanche mascherato delle forze dell'ulivo (vedi dichiarazioni di D'Alema e Rutelli) e se i sindacati cosiddetti rappresentativi non avessero fino ad oggi giocato di rimessa nella speranza di "concertare" con la Moratti, evitando accuratamente di indire lo sciopero generale della scuola per sfiduciare la ministra.

Così è successo anche per la manovra sulle pensioni, che non è stata decisamente avversata perché CGIL, CISL e UIL pensavano di aver avuto come contropartita lo scippo del TFR dei lavoratori, trasbordato tramite il tacito assenso nei fondi pensione da loro gestiti, ma non hanno tenuto conto che delle promesse di questo governo non c'è da fidarsi (pare che adesso il governo voglia convogliare questi fondi verso l'INPS per ricavare i soldi necessari alla riduzione fiscale).

La politica del bastone (reale) e della carota (virtuale) è all'ordine del giorno dei padroni delle ferriere mediatiche. Il risultato di questa "politica" dei concertativi nella scuola è stato che il governo, nonostante le promesse della Moratti, continua a mandare avanti il progetto di legge sullo stato giuridico dei docenti che, se approvato, ridurrebbe al lumicino tutti i sindacati della scuola, scippando dai contratti la parte normativa ed eliminando le RSU.

Ecco quindi che CGIL, CISL e UIL, timorose per la propria sopravvivenza, si decidono ad indire uno sciopero generale della scuola per il 15 novembre, stimolate anche dallo sciopero del 1 ottobre indetto dall'Unicobas, sciorinando una piattafor-

ma omnicomprensiva che va dalla lotta per il rinnovo contrattuale a quella contro la finanziaria, la legge 53 ed il tutor. Tutto questo mentre continuano a trattare sull'introduzione del tutor nella scuola primaria ed anzi reclamano più soldi per finanziare l'operazione. Il lupo perde il pelo ma non il vizio ma, trascurando questi piccoli particolari da manuale psichiatrico, è certo che un grande sciopero di tutti i sindacati contro la Moratti potrebbe avere l'effetto (magari da qualcuno non voluto) di delegittimare una ministra sempre più contestata dal mondo della scuola e dell'università. L'Unicobas sta valutando attraverso assemblee e sondaggi se lo sciopero e la manifestazione del 15 possono raggiungere questo obiettivo. Se i lavoratori daranno parere positivo l'Unicobas ci sarà, ovviamente con la propria piattaforma, e farà di tutto perché l'obiettivo venga raggiunto.

SOMMARIO

- Lo sciopero del 1 ottobre apre l'autunno caldo della scuola: Moratti vacilla
- Successo dello sciopero e della manifestazione del 1 ottobre nonostante la censura del MIUR
- Stato giuridico: avanti tutta
- Stato giuridico e diritti degli insegnanti della scuola
- Rete sindacale europea
- Attuazione legge 53: facciamo il punto
- Finanziaria tanti "risparmi" e niente assunzioni
- Pensioni e fondo esepo
- Il Tesoro vende le scuole

SUCCESSO DELLO SCIOPERO E DELLA MANIFESTAZIONE DEL 1 OTTOBRE NONOSTANTE LA CENSURA DEL MIUR

Alta l'adesione allo sciopero (che è stato indetto solo dal sindacato l'Altrascuola Unicobas). I dati in nostro possesso danno al 10% di adesioni (100.000 SCIOPERANTI) nelle scuole a livello nazionale, con punte del 20% a Roma e Livorno. Partecipata la manifestazione sotto il MIUR a Roma con più di 2000 persone fra docenti e studenti. La scuola militante realizza l'abbraccio studenti-insegnanti nella lotta contro la Moratti. La notizia dello sciopero e della manifestazione è apparsa sulla quasi totalità della stampa nazionale sia nei giorni precedenti che nel giorno successivo. La Moratti però ha pensato bene il 2 ottobre di eliminare nella rassegna stampa che appare sul sito del MIUR, di solito puntualissima, tutti gli articoli che parlavano dello sciopero dell'Unicobas con il risultato di una rassegna praticamente inesistente. In parte questo era avvenuto anche nei giorni precedenti. La categoria che ha scioperato però ha ben capito che con questa finanziaria non si sa neppure se vedremo un misero 2% in più per un contratto scaduto da più di un anno e mezzo ed un potere d'acquisto dimezzato dall'operazione speculativa che ha seguito l'introduzione dell'euro.

Inoltre Siniscalco e la Moratti tengono in caldo operazioni cannibalistiche come l'eliminazione degli scatti sessennali e settennali di anzianità per finanziare i rinnovi contrattuali di tutto il pubblico impiego: altro che "aumenti" ! L'idea è quella di raccogliere il 2% sterilizzando gli automatismi stipendiali contrabbandando "l'operazione requisizione" per definizione del "merito" dei docenti. Non è un mistero che la Moratti intenda piegare il corpo docente, reo di non aver acclamato la sua controriforma, a sole 3 fasce stipendiali: docente "iniziale", docente "ordinario" e docente "esperto". Ecco semplificati i conteggi sugli stipendi dei docenti italiani (già i peggio remunerati d'Europa): lo stipendio iniziale diventa anche lo stipendio finale ! La maggioranza degli insegnanti (o almeno il 50%) rimarrebbe infatti al primo step, con una retribuzione pari ad un settimo livello impiegatizio. Un 40% sarebbe retribuito all'8° livello (come un normale travet) e solo il residuo 10% passerebbe al 9° livello. Tutti ancora ben al di sotto di qualsiasi altro docente dell'Unione Europea, ma con l'aggravante di una "carriera" che sarebbe una truffa sia sotto il profilo economico (conservando i 6 "gradoni" d'anzianità attuali si conserverebbe una migliore progressione economica), sia sotto quello normativo, con la riedizione delle note di qualifica (eliminate nel 1974 dopo che erano state introdotte dal fascismo. Verrebbero redatte dai dirigenti sotto forma di "crediti" a punti. Persino l'assunzione dei precari verrebbe affidata direttamente ai dirigenti secondo un'ottica del tutto privatistica.

D'altro canto gli insegnanti hanno capito che dietro la politica di affossamento della scuola pubblica c'è anche lo "zampino" dei sindacati tradizionali. La manovra passa attraverso la dequalificazione dei professionisti della scuola: taglio alle spese, utilizzo sempre più massiccio del precariato, abbassamento dell'obbligo scolastico e valutazione impropria dei docenti, in questo con l'ausilio di CGIL, CISL, UIL, SNALS, favorevoli alla nuova operazione sul "merito" come ai tempi del concorsone di Berlinguer

Sta di fatto che l'applicazione della riforma segna il passo a fronte delle numerosissime delibere contrarie dei Collegi dei Docenti in tutto il Paese, delle lotte contro l'adozione dei libri di testo "riformati", della strenua difesa dei principi di libertà di insegnamento e sperimentazione didattica sanciti dalla Costituzione e dalla legge sull'autonomia scolastica. L'opposizione nelle scuole si estende anche contro la "devolution" che spezza l'unità degli obiettivi della scuola italiana e tramite la quale lo spazio di autonomia delle scuole verrà occupato dalle regioni.

La categoria ribadisce con i fatti il NO alla controriforma Moratti: con il taglio di 50.000 cattedre alle elementari, di altri 30.000 posti alle medie, di almeno 40.000 cattedre al superiore e di migliaia di posti di amministrativi e collaboratori. Il "tutor" elimina la collegialità e riduce gli altri docenti a mere e dequalificate figure di contorno. Inaccettabile la trasformazione (con l'anticipo a 2 anni e mezzo) della scuola dell'infanzia in asilo-nido, la riduzione dell'istruzione superiore a fucina di autoritarismo e dei professionali a dependance regionalizzate dell'impresa con la relativa consegna degli studenti poveri ad interi mesi di alternanza scuola lavoro senza più scuola sin dalle nuove medie uso avviamento.

STATO GIURIDICO : AVANTI TUTTA

Il 29 settembre è stato presentato in Commissione Cultura della Camera il testo unificato del disegno di legge sullo stato giuridico degli insegnanti, che fonde insieme le due proposte presentate nel giugno 2003, quella numero C. 4091, il cui primo firmatario è l'on. Santulli di Forza Italia e quella C. 4095 dell'On. Angela Napoli di Alleanza Nazionale.

"La Commissione dovrebbe terminare il suo lavoro entro la fine di ottobre" dice Santulli, dopodiché inizierà l'iter parlamentare. Tutto questo nonostante che la Ministra Moratti si fosse impegnata, nel corso di ben due incontri con i sindacati concertativi, ad esprimere il parere negativo, a nome del Governo, sulle materie che incidono sulla contrattazione (nota bene: il provvedi-

mento è completamente disegnato su materie di natura contrattuale, dalla progressione di carriera con eliminazione dei gradoni ed introduzione della nota di qualifica del dirigente alle sanzioni disciplinari).

Se questa manovra andasse in porto sarebbe ben più pesante del concorsone di Berlinguer. Una manovra di auto-fagocitazione degli scatti di tutti onde finanziare il “merito” di pochi ed il rinnovo contrattuale parte economica di tutto il pubblico impiego a spese della scuola. Una manovra incentrata sul ritorno alle note di qualifica funzionale, perchè i crediti necessari al passaggio di fascia (peraltro possibile solo per piccole quote definite a priori) verrebbero certificati dai dirigenti (previo aggiornamento istituzionale IRRE e valutazione discrezionale del dirigente medesimo sul lavoro dei colleghi di concerto con studenti-genitori e previa stesura del portfolio dei docenti). Il passaggio di fascia sarebbe possibile richiederlo solo dopo 5 anni di anzianità di servizio.

La manovra, relativa alla coda contrattuale rimasta aperta sulla definizione del “merito” dall’ultimo contratto siglato da CGIL, CISL, UIL e SNALS, ricalca paradossalmente questo ddl del governo sul nuovo stato giuridico dei docenti.

Pubblichiamo il testo integrale del provvedimento, perché la pericolosità di questo disegno di legge che gerarchizza il personale docente in 4 livelli (iniziale, ordinario, esperto e vicedirigente) e ridisegna in peggio la mappa dei diritti dei lavoratori, ad esempio eliminando la RSU per i docenti e introducendo l’assunzione diretta da parte delle scuole, deve essere conosciuta dalla categoria affinché le lotte future siano più partecipate ed incisive.

Stato giuridico e diritti degli insegnanti della scuola (T.u. C. 4091 e abb.).

Art. 1. (Funzione docente).

La funzione docente, quale funzione rivolta a contribuire allo sviluppo personale e culturale delle giovani generazioni, è una primaria risorsa professionale della nazione.

La Repubblica riconosce e valorizza il lavoro dell’insegnante, sia come singolo sia nelle libere associazioni professionali ove può incrementare la propria dimensione professionale, ne promuove la libertà e ne garantisce la qualità, attraverso un efficace sistema di reclutamento, la formazione iniziale e continua, lo sviluppo di carriera e la retribuzione per merito, anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Con le modalità di cui all’articolo 10 sono dettate le norme che definiscono lo stato giuridico degli insegnanti delle istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Art. 2. (rincipi e criteri per la definizione dello stato giuridico degli insegnanti).

Lo stato giuridico degli insegnanti del sistema nazionale di istruzione e di formazione è definito secondo i seguenti principi e criteri:

- a) applicazione delle nuove norme sullo stato giuridico degli insegnanti ai docenti di tutte le istituzioni scolastiche e formative del sistema nazionale di istruzione e di formazione;
- b) individuazione degli aspetti comuni della funzione docente, quale funzione rivolta prioritariamente a educare i giovani all’autonomia e alla responsabilità, a perseguire alti livelli formativi e di apprendimento culturale, tecnico, scientifico e professionale di ogni allievo, nel rispetto delle differenze individuali e delle singole personalità;
- c) garanzia dell’autonomia della professione docente e della libertà di insegnamento quali strumenti per l’attuazione del pluralismo e per assicurare la qualità e l’efficacia della prestazione professionale e del servizio di istruzione e di formazione;
- d) definizione dei diritti e dei doveri fondamentali che caratteriz-

zano la professione docente e le sue articolazioni di cui all’articolo 3;

- e) definizione delle modalità di accesso dei docenti alle singole articolazioni, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 3;
- f) determinazione delle modalità in cui si esprime l’autonomia e la libertà di insegnamento, in particolare attraverso la definizione del rapporto tra funzione docente, compiti dell’organo collegiale dei docenti e dirigenza scolastica;
- g) valutazione e verifica delle prestazioni di ogni titolare della funzione docente ai fini della progressione economica e di carriera;
- h) istituzione di un albo nazionale dei docenti del sistema nazionale di istruzione e di formazione, suddiviso in sezioni regionali;
- i) determinazione delle modalità e degli strumenti organizzativi e procedurali per assicurare la trasparenza delle attività rese nell’esercizio della funzione docente ai cittadini, ai genitori e agli studenti;
- l) regolamentazione delle incompatibilità della professione di docenti con lo svolgimento di altre specifiche funzioni, attività e professioni.

Art. 3. (Articolazioni della professione docente).

È istituita l’articolazione della professione docente nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto. In particolare, il docente esperto ha anche responsabilità in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente dei docenti, di coordinamento di dipartimenti o di gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione col dirigente dell’istituzione scolastica o formativa. La collocazione in livelli è riconoscimento di professionalità maturata ed opportunamente certificata e non implica sovraordinazione gerarchica.

All’interno di ciascun livello professionale è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificarsi in sede di contrattazione collettiva, così come disposto dall’articolo 9, comma 3.

Il passaggio da un livello al successivo comporta l’attribuzione della relativa differenza stipendiale iniziale tra i due livelli e il mantenimento della retribuzione di anzianità fino a quel punto maturata.

Non è ammesso il passaggio da un livello al successivo prima di aver maturato un’anzianità di almeno cinque anni nel livello

di appartenenza. L'accesso ai livelli superiori a quello iniziale è programmato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascun di tali livelli professionali.

Coloro i quali hanno conseguito la laurea specialistica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 28 marzo 2003, n. 53, svolgono le specifiche attività di tirocinio previste alla lettera e) del medesimo articolo 5, comma 1, ai fini dell'accesso all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della presente legge.

Per l'intera durata del tirocinio sono assunti dall'istituzione scolastica o formativa con contratto temporaneo di formazione e lavoro. Il superamento positivo del periodo di tirocinio costituisce titolo valido per l'accesso all'albo.

È disposta la valutazione periodica dell'attività docente per i livelli iniziale e ordinario, da effettuarsi con cadenza quadriennale. Le istituzioni scolastiche e formative istituiscono un'apposita commissione permanente di valutazione con il compito di valutare l'attività dei singoli docenti in ordine a:

- a) efficacia dell'azione didattica e formativa;
- b) impegno professionale nella progettazione ed attuazione del piano dell'offerta formativa;
- c) contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica o formativa;
- d) titoli professionali acquisiti in servizio.

La valutazione non ha carattere sanzionatorio, salvo il caso di esito gravemente negativo ed adeguatamente documentato riferito alle lettere a) e b) del comma 3, che costituisce motivo per la sospensione temporanea della progressione economica per anzianità. Le valutazioni periodiche costituiscono credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e vengono raccolte nel *port-folio* personale del docente. La commissione permanente di valutazione di cui al comma 3 è presieduta da un funzionario del competente ufficio scolastico regionale appartenente alla carriera ispettiva ed è composta dal dirigente dell'istituzione scolastica o formativa, da due docenti esperti, da due genitori nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo o da un genitore ed un allievo nelle istituzioni scolastiche o formative del secondo ciclo nonché da un rappresentante designato a livello regionale dall'organismo tecnico rappresentativo, di cui all'articolo 4.

L'assunzione con contratto a tempo indeterminato al livello di docente iniziale avviene a seguito di procedure concorsuali per soli titoli, ivi compreso il titolo attestante il superamento positivo del periodo di tirocinio, indette dalle singole istituzioni scolastiche o formative interessate, a seguito di apposita autorizzazione rilasciata, rispettivamente, dal competente ufficio scolastico regionale e dal competente assessorato dell'amministrazione regionale. Al concorso possono partecipare, a domanda, per le rispettive classi di concorso, i docenti iscritti nell'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h). Ai fini dell'espletamento delle procedure concorsuali, l'istituzione scolastica o formativa costituisce un'apposita commissione giudicatrice presieduta dal dirigente dell'istituzione e composta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi, con funzioni di segretario, e da tre docenti esperti appartenenti all'istituzione stessa. Il dirigente dell'istituzione scolastica o formativa provvede, secondo la normativa vigente, alla nomina dei vincitori del concorso. L'attività della commissione giudicatrice è sottoposta a vigilanza e controllo da parte dell'ufficio scolastico regionale competente per territorio. Avverso le decisioni della commissione giudicatrice è ammesso ricorso al giudice del lavoro. I concorsi di cui al presente comma possono essere disposti anche in rete tra istituzioni scolastiche e istituzioni formative.

L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli, sul contingente di posti autorizzati, per ciascuna classe di abilitazione nell'istituzione scolastica o formativa, dal competente ufficio scolastico regionale o dal competente assessorato

dell'amministrazione regionale. Ai fini della selezione di cui al presente comma, il direttore dei servizi generali e amministrativi provvede alla compilazione di graduatorie d'istituto degli aspiranti che tengano conto:

- a) della valutazione sulle competenze professionali espressa dalla commissione permanente di valutazione della istituzione scolastica o formativa di titolarità;
- b) di apposita valutazione espressa dal dirigente dell'istituzione scolastica o formativa;
- c) dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati.

Alla selezione possono partecipare sia i docenti interni, sia docenti provenienti da altre istituzioni scolastiche o formative. Le modalità per la compilazione delle graduatorie sono definite nelle norme sullo stato giuridico degli insegnanti di cui all'articolo 2. Il dirigente dell'istituzione scolastica o formativa dispone, secondo la normativa vigente, l'avanzamento di livello dei vincitori della selezione.

L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, sul contingente di posti autorizzati, per ciascuna classe di abilitazione, dal competente ufficio scolastico regionale o dal competente assessorato dell'amministrazione regionale, mediante formazione e concorso volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali acquisiti dall'aspirante anche ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 28 marzo 2003, n. 53. Ai fini dell'espletamento delle procedure concorsuali i direttori generali degli uffici scolastici regionali istituiscono apposite commissioni territoriali permanenti per ogni ordine e grado di istituzione, ciascuna presieduta da un funzionario dello stesso ufficio scolastico appartenente alla carriera ispettiva, e composta da un dirigente amministrativo dell'ufficio, con funzioni di segretario, e da tre docenti esperti con almeno tre anni di anzianità.

Con proprio regolamento da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentite le Commissioni parlamentari competenti, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce le modalità di composizione delle commissioni di cui ai commi 3, 6 e 9 del presente articolo, le procedure di valutazione, i tempi per l'espletamento delle loro funzioni e le eventuali competenze amministrative ad esse delegate. Incarichi aggiuntivi rispetto all'insegnamento per funzioni complesse da svolgere nell'ambito dell'istituzione scolastica o formativa, disciplinate dalle norme sullo stato giuridico degli insegnanti di cui all'articolo 2, possono essere conferiti esclusivamente a docenti ordinari o esperti. Detti incarichi saranno retribuiti con specifiche retribuzioni, aggiuntive rispetto allo stipendio maturato, su cifre iscritte in apposito fondo di istituto.

Art. 4. **(Istituzione della vicedirigenza).**

È istituita la qualifica di vicedirigente nelle istituzioni scolastiche e formative. Alla qualifica di vicedirigente si accede mediante concorso per titoli ed esami, da svolgere in sede regionale con cadenza periodica.

Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi, previa selezione per titoli, i docenti ordinari ed esperti in possesso di laurea. I docenti ordinari devono aver maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nel livello di appartenenza. I candidati debbono indicare, all'atto della domanda, la provincia e l'ordine di scuola per cui intendono concorrere.

Il concorso consta di una prova scritta e di una prova orale ed è indetto con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante le disposizioni in ordine alle procedure e le tabelle di valutazione relative alla selezione dei titoli accademici e professionali per l'ammissione. La commissione giudicatrice del concorso è composta da un funzionario dell'ufficio scolastico regionale appartenente alla carriera ispettiva e da due dirigenti

scolastici.

All'esito del concorso sono costituite graduatorie di idoneità permanenti di livello provinciale per ogni ordine e grado di istituzioni scolastiche e formative. Le nomine dei vicedirigenti sono effettuate, secondo l'ordine di graduatoria, per le sedi disponibili. L'iscrizione nella graduatoria permanente degli idonei è valutata adeguatamente in sede di corso-concorso selettivo per dirigente delle istituzioni scolastiche o formative.

Il vicedirigente svolge attività di collaborazione diretta col dirigente dell'istituzione scolastica o formativa, secondo gli ambiti operativi da quest'ultimo definiti, ed è tenuto al pieno rispetto dell'indirizzo organizzativo dell'istituzione stessa. Non possono essere delegati al vicedirigente atti di gestione di natura discrezionale e atti conclusivi di procedimenti amministrativi.

In caso di assenza del dirigente, il vicedirigente lo sostituisce a tutti gli effetti. La qualifica di vicedirigente implica sovraordinazione gerarchica rispetto alla docenza per le funzioni delegate e nel caso di sostituzione del dirigente.

Ai vicedirigenti si applicano le norme di stato giuridico vigenti per il personale docente. La retribuzione economica dei vicedirigenti è definita in sede di contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, attraverso l'autonoma contrattazione di cui all'articolo 9, comma 3.

Art. 5.
(Funzioni di dirigenza e ispettiva).

La funzione di dirigente scolastico, di cui agli articoli 25 e 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è caratterizzata dalla specificità del servizio di istruzione cui il dirigente è preposto e dai legami professionali con la funzione docente.

La funzione ispettiva, come definita dall'articolo 397 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è caratterizzata dall'ampiezza delle conoscenze e delle competenze maturate nell'ambito dell'istituzione nonché da comprovata capacità e autonomia di ricerca. L'organico degli ispettori tecnici è fissato in 1.500 unità, di cui 500 sono assegnate agli uffici dell'amministrazione centrale. L'organico è assicurato, anche riducendo gradualmente i posti di dirigente amministrativo e quelli previsti dal primo periodo del comma 8 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, in relazione al processo di decentramento e di potenziamento dell'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche.

Alle funzioni di cui ai commi 1 e 2 si accede mediante formazione e concorso a cui possono partecipare esclusivamente i docenti ordinari o esperti di cui all'articolo 3 e i vicedirigenti di cui all'articolo 4.

Art. 6.
(Organismi tecnici rappresentativi).

Al fine di garantire l'autonomia professionale, la responsabilità e la partecipazione dei docenti alle decisioni sul sistema nazionale di istruzione e di formazione sono istituiti organismi tecnici rappresentativi della funzione docente, articolati in un organismo nazionale e in organismi regionali.

Gli organismi nazionale e regionali di cui al comma 1 sono composti da non più di trenta membri, di cui venti eletti dai docenti iscritti rispettivamente all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), e alle rispettive sezioni regionali dell'albo stesso.

I restanti membri sono designati in pari numero dalle associazioni professionali dei docenti iscritti al citato albo nazionale e dalle università e, per gli organismi regionali, dalle università aventi sede nella regione.

Tutti i membri durano in carica tre anni.

Le elezioni dei membri di cui al comma 2 sono disciplinate secondo criteri idonei a garantire risultati rappresentativi del pluralismo tecnico e culturale dei titolari della funzione docente. Gli organismi di cui al comma 1 hanno autonomia organizzativa e finanziaria.

Art. 7.
(Associazione professionale).

L'associazionismo professionale costituisce libera espressione della professionalità docente e può svolgersi anche all'interno delle istituzioni scolastiche e formative, che ne favoriscono la presenza e l'attività e ne tutelano la possibilità di comunicazione anche attraverso appositi spazi.

A livello nazionale, regionale e delle singole istituzioni scolastiche le associazioni professionali accreditate ai sensi della normativa vigente sono consultate e valorizzate nel merito della didattica, della formazione iniziale e permanente.

Art. 8.
(Funzioni degli organismi tecnici rappresentativi).

L'organismo tecnico rappresentativo nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, provvede alla tenuta dell'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), e a stabilire i criteri per la formazione iniziale, per l'abilitazione e per il tirocinio nonché gli standard professionali dei docenti. Provvede, altresì, a redigere e a tenere aggiornato il codice deontologico e interviene nei casi di mancato rispetto del codice stesso.

L'organismo di cui al comma 1 formula inoltre proposte e pareri obbligatori in merito alla determinazione degli obiettivi, dei criteri di valutazione e dei mezzi per il conseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e di formazione, alle tecniche e alle procedure di reclutamento nonché alla relazione annuale sullo stato della funzione docente.

Gli organismi tecnici rappresentativi regionali provvedono alla tenuta delle sezioni regionali dell'albo dei docenti e alla formulazione di pareri e proposte in materie di competenza dell'organismo tecnico nazionale per quanto riguarda l'ambito di rispettiva competenza. Nell'ambito di ogni organismo di cui al comma 3 sono istituite distinte commissioni disciplinari per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado e l'istruzione e la formazione professionale.

Art. 9.
(Contrattazione e area autonoma).

Al fine di garantire l'autonomia della professione docente e la libertà di insegnamento, con le modalità di cui all'articolo 10 sono individuate le materie riservate alla contrattazione nazionale e integrativa regionale, secondo criteri di essenzialità e di compatibilità con i principi fissati dalla presente legge. A tal fine è istituita l'area della professione docente come articolazione autonoma del comparto scuola.

Alla elezione della rappresentanza sindacale unitaria, di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, partecipa esclusivamente il personale non docente delle istituzioni scolastiche.

La retribuzione economica dei docenti, secondo le articolazioni di cui all'articolo 3, e dei vicedirigenti di cui all'articolo 4 è disciplinata attraverso un'autonoma area di contrattazione in sede di contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

Art. 10.
(Regolamento di attuazione).

Con regolamento emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono emanate le norme di attuazione della presente legge e, in particolare, dei principi e criteri di cui all'articolo 2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili.

RETE SINDACALE EUROPEA

Grande armonia e grande sintonia tra i cinque soggetti alternativi europei che si sono ritrovati presso la sede della CGT della Catalunya il 17 e 18 settembre '04. CGT Enseñanza (Spagna), l'Altrascuola UNICOBAS (Italia) e i francesi di CNT, SUD Education ed Emancipation, tutti sottoscrittori del piattaforma di Granada '98, sono parte della Rete Sindacale Europea.

L'incontro è stato promosso dalla CGT per valutare il panorama europeo e trovare delle forme attive di collaborazione. Per quanto concerne il quadro sindacale europeo si è evidenziato che esiste uno stretto accordo tra politiche della commissione e dei governi europei e Confederazione Europea dei Sindacati (CES), sindacato unico (anomalia degna di una dittatura) che raccoglie tutte le forze concertative e di accompagnamento. Al di fuori di questo gruppo è evidente, in tutta Europa, il velleitarismo delle forze sindacali che si richiamano a modelli corporativi, ideologici, pseudoalternativi, questi ultimi praticati da sedicenti sindacati di base, in realtà interessati ad occupare semplicemente un pezzo dello scenario politico – mediatico nazionale. L'Altrascuola Unicobas si richiama ad un tipo di sindacalismo libertario e autogestionario più concreto e più efficace contrario alle logiche burocratiche e alle dipendenze politiche. I sindacati presenti a Barcellona sono accomunati da questo approccio realmente alternativo e rappresentano un'importante parte dei lavoratori della scuola del continente.

Si è deciso di procedere alla realizzazione di un "volantone A3" di quattro pagine sul tema del precariato (una pagina per nazione e una sintesi della battaglia europea per i diritti dei precari a cura delle realtà francesi).

Sul tema della Costituzione Europea si produrrà un testo fronte retro, a cura della CGT la parte relativa all'attacco al diritto all'istruzione del testo costituzionale, a cura di l'Altrascuola Unicobas la parte relativa ai diritti sindacali in Europa (sciopero, assemblea, rappresentati-

vità). Infine sul tema della difesa della scuola pubblica si è deciso di approntare per ciascuna nazione una pagina relativa alla situazione interna, senza sintesi conclusive, ma offrendo le analisi nazionali, come documento di informazione per le altre realtà.

Utile in ogni caso confrontarsi sul tema della difesa della scuola pubblica. Oltre al lavoro in merito ai tre documenti ci siamo assunti l'impegno, sempre per novembre, di rispondere a due questionari. Il primo da lungo tempo elaborato dal gruppo scuola della Rete Sindacale Europea sopra la situazione della scuola in ciascun paese. Il secondo sul tema della precarietà ed elaborato dagli amici francesi. Due mozioni di solidarietà sono state sottoscritte, a favore degli insegnanti e degli studenti portoghesi che hanno dato vita il 16 settembre ad una straordinaria manifestazione contro le politiche liberiste del governo lusitano e a favore del collega francese Roland Veuillet, ingiustamente perseguito per aver scioperato nel maggio – giugno 2003.

Si è compreso che esistono diversi livelli di impegno comune ed è importante rispettare sempre le altre organizzazioni. Se infatti alcuni non intendono andare oltre "una rete informale" altri come CGT e l'Altrascuola Unicobas hanno promosso la nascita della FESAL – E, sempre aperta a chi voglia parteciparvi. Come l'Altrascuola Unicobas abbiamo poi calorosamente invitato tutti i presenti a partecipare a due grandi avvenimenti del 2005: il 2° Forum Europeo dell'Educazione che si terrà a Bergen in Norvegia dal 20 al 22 maggio l'Accademia Estiva di Analisi Culturali (CASA) di Amsterdam ai primi di luglio. Ben venga quindi il rinnovato impegno della Rete Sindacale Europea e tutti quei momenti di convergenza tra i presenti, come l'ipotesi di un momento unitario in occasione dell'incontro che in una giornata dei prossimi mesi la FESAL – E avrà presso la commissione giustizia del parlamento europeo, per discutere il fondamentale tema dei diritti sindacali, da quello d'assemblea a quello di sciopero, al diritto di rappresentanza per i lavoratori autorganizzati. In tale occasione le organizzazioni che lo desiderano potranno certamente integrare la delegazione FESAL – E. Riparte quindi con nuovo slancio il lavoro della Rete Sindacale Europea, a ciascuna organizzazione il compito di costruire azioni in ciascun paese. Prossimo appuntamento della Rete Sindacale Europea l'incontro del sindacalismo alternativo che avrà luogo a Milano il prossimo 26 – 28 novembre.

ATTUAZIONE LEGGE 53: FACCIAMO IL PUNTO

TUTOR

La trattativa sul tutor segna una fase di stallo, dovuta fondamentalmente al fatto che la stragrande maggioranza delle scuole italiane in forma più o meno esplicita si è rifiutata di introdurre questa nuova figura, **con conseguente parziale arretramento della Moratti**, che durante l'incontro "politico" avuto con i concertativi ha dichiarato che "la funzione tutoriale deve essere introdotta con la necessaria flessibilità". **L'ultimo incontro di trattativa si è svolto il 7 ottobre** ed è stato interlocutorio, incentrato fondamentalmente sulla discussione della bozza presentata dall'ARAN e sul reperimento e la certificazione delle risorse disponibili. **La bozza discussa si compone di 5 articoli ed all'art. 2 chiarisce che "rientra nella funzione docente lo svolgimento della funzione tutoriale ... secondo i criteri generali definiti dai colleghi dei docenti"**. Inoltre, stabilisce che "il MIUR garantisce l'organizzazione di iniziative di formazione in servizio rivolte a tutti i docenti". **La cadenza dei trasferimenti sarà annuale per tutti. La cifra stanziata** apparentemente di 85 milioni corrisponde a circa 300 euro per classe e la Moratti vorrebbe ricavarla sottraendo risorse ad altri settori, tra cui l'educazione degli adulti. **L'ARAN si è impegnata** a presentare nella riunione successiva, che si terrà il 14 ottobre, una nuova bozza di articolato.

SCUOLA DELL'INFANZIA

L'atto di indirizzo della Moratti non destina neanche un euro alle nuove figure professionali ed alle modalità organizzative che nella scuola dell'infanzia dovrebbero garantire l'anticipo dell'iscrizione.

Inoltre il governo tiene bloccati i 400 nuovi posti in organico che erano previsti, con la scusa che la trattativa non è ancora terminata, esercitando una palese forma di ricatto.

INGLESE

La finanziaria dispone coercitivamente, per l'insegnamento dell'inglese, l'obbligo di formazione dei docenti elementari sprovvisti dello specifico requisito invece di prevedere un piano di nuove assunzioni di personale titolato e competente. In questo modo Siniscalco intenderebbe effettuare un'economia di 234,3 milioni di euro, sulla pelle dei docenti ovviamente.

DECRETI ATTUATIVI

Per ora l'unico decreto pubblicati in gazzetta ufficiale e quindi operativo rimane quello relativo al primo ciclo di istruzione. Il decreto che istituzionalizza l'INVALSI non ha ancora terminato il suo iter ma nonostante ciò questo ente accentratore sottomesso al potere politico ha inviato, tramite le direzioni regionali, una nota nelle scuole che pretenderebbe di rendere "obbligatoria" in questo anno scolastico la valutazione nel primo ciclo (per le seconde e quarte della scuola primaria e per la prima della scuola media) degli apprendimenti dell'italiano, della matematica e delle scienze.

Questo in contraddizione con quanto prevede la Direttiva Ministeriale n°56 del 12/7/2004 che chiarisce che le indicazioni nazionali "... assumeranno carattere obbligatorio a decorrere dall'anno scolastico 2005-6".

I decreti sull'alternanza scuola lavoro e sul diritto dovere sono stati discussi il 23 settembre dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni che ha sollevato molte perplessità su entrambi i decreti. La discussione riprenderà il 14 ottobre. Dopo i decreti dovranno passare all'esame delle Commissioni parlamentari competenti.

IL decreto sul reclutamento è ancora in bozza e non è stato ancora approvato dal Consiglio dei Ministri. Come si vede tra il dire ed il fare c'è di mezzo

SCUOLA SUPERIORE

La Moratti ha dichiarato pubblicamente che non lascerà scadere la delega prevista dalla legge 53 per l'emanazione dei decreti attuativi sul superiore (la delega scade a marzo 2005) ma tutt'oggi dei decreti non c'è traccia. Le ragioni per cui il parto del decreto è lungo e difficile sono già state esaminate nel numero 8 del giornale.

Da quanto filtra da ambienti Ministeriali sembra ormai confermata la scelta di far confluire gli attuali istituti tecnici e buona parte degli istituti professionali nel cosiddetto canale dell'Istruzione trasformandoli in licei tecnologici ed in licei economici..

I nuovi corsi degli Istituti Tecnici non avranno quindi carattere di 'terminalità', e per conseguire un titolo di studio spendibile sul mercato del lavoro sarà necessario continuare o con un corso universitario breve, o nella Formazione Tecnica Superiore, o ancora con un misterioso e pasticciato percorso di "Ingresso nel mondo del lavoro".

La mancanza di terminalità del percorso degli istituti tecnici divenuti licei tecnologici, avrebbe come conseguenza quella di spingere la maggioranza dei potenziali utenti verso il canale dell'Istruzione/Formazione Professionale. Inoltre, la mancanza di terminalità e la riduzione a 27 ore dell'orario delle lezioni lascia presagire un abbattimento degli aspetti professionalizzanti con conseguente perdita di un'enorme quantità di posti di lavoro.

Verrà emanato prima il decreto relativo ai Licei e poi quello relativo al canale dell'Istruzione e Formazione Professionale. Il primo decreto richiederà solo il parere consultivo, ma non vincolante, della Conferenza Stato-Regioni. Il secondo avrà bisogno del parere preventivo e vincolante della medesima Conferenza, in ossequio alla Riforma del titolo V, che assegna il Secondo Canale alla legislazione esclusiva delle Regioni. Per il secondo decreto si prevedono tempi molto lunghi, poiché, dopo il parere della Conferenza, dovrà seguire il percorso parlamentare usuale.

UNIVERSITA'

La Moratti sta portando avanti nei confronti dell'Università una manovra del tutto analoga a quella che conosciamo nella scuola per cui sarebbe opportuno unificare il fronte di lotta.

Il decreto sullo stato giuridico dei docenti universitari che, tra l'altro, elimina la figura del ricercatore, verrà discusso in parlamento dopo la metà di novembre e sono previste nella settimana che va dal 8 al 13 novembre numerose forme di protesta. **Comunque già ora la protesta interessa più di 30 atenei italiani** e riguarda anche il cosiddetto "schema a Y", cioè i ritocchi al famigerato 3 + 2, che se passasse aumenterebbe la separazione tra lauree di serie A e di serie B e avverrebbe a suon di numeri chiusi e tasse alte.

FINANZIARIA: TANTI "RISPARMI" E NIENTE ASSUNZIONI

INGLESE: come già accennato sin dal primo anno della scuola primaria dovranno essere utilizzati per l'insegnamento dell'inglese gli insegnanti della scuola in possesso dei requisiti, chi non ha il titolo dovrà obbligatoriamente partecipare a corsi di formazione (**risparmio stimato: 234 milioni di euro**). Potranno essere attivati posti di lingua straniera da assegnare ai docenti specialisti solo in via eccezionale, ovvero nei casi in cui "sia impossibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di classe o d'Istituto".

ASSUNZIONI: le 100.000 assunzioni promesse prima delle elezioni non sono in finanziaria: non ci sono soldi.

BLOCCO GRADONI: il ventilato blocco dei gradoni non è in finanziaria. Potrebbe essere inserito nel collegato.

AUMENTI CONTRATTUALI: Tetto del 2% per il rinnovo dei contratti della scuola e di tutto il pubblico impiego: non recuperiamo neanche l'inflazione.

ORGANICI: blocco per tutto l'a.s. 2005-6 dell'organico di diritto del personale docente ed ATA.

LIBRI DI TESTO: sempre nell'ottica del risparmio più miserevole arriva il libro di testo on-line scaricabile da internet da

parte delle scuole, da dare agli studenti bisognosi.

FINANZIAMENTO RIFORMA: vengono stanziati 110 milioni di euro (meno della metà di quanto risparmiato sull'inglese) per l'attuazione della riforma, per l'anticipo delle iscrizioni alla scuola dell'infanzia, la formazione del personale, la lotta alla dispersione scolastica ed il diritto -dovere.

PENSIONI E FONDO ESPERO

La controriforma pensionistica (legge delega 243/04) è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale n° 222 del 21/9/2004 con il noto aumento dell'età pensionabile. Uno degli aspetti meno conosciuti della manovra è quello riguardante i fondi pensione in generale ed il fondo ESPERO (il fondo previsto per i lavoratori della scuola) in particolare. Cerchiamo di far chiarezza su quest'ultimo argomento che è strettamente connesso con il Trattamento di Fine Rapporto (TFR).

La legge delega 243 prevede tutta una serie di decreti attuativi, quello relativo ai fondi pensione dovrà uscire entro il 6/10/2005, cioè entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge. Entro 6 mesi, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo, i lavoratori che non vogliono farsi scippare il TFR dovranno farne esplicita richiesta, altrimenti varrà la regola del silenzio-assenso ed il TFR del lavoratore verrà trasbordato nel fondo pensione ESPERO, nel cui consiglio di amministrazione siedono i rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, SNALS e GILDA per la parte sindacale e del MIUR per la parte datoriale. Questa è la ragione per cui l'opposizione alla controriforma è stata solo di facciata.

Il fondo ESPERO è nato con l'accordo sottoscritto da ARAN e sindacati concertativi il 14/3/2001; gli adempimenti formali si sono conclusi con l'autorizzazione all'esercizio ottenuta in data 12/5/2004 dalla COVIP (commissione di vigilanza sui fondi pensione). In questi giorni inizierà nelle scuole la campagna di associazione al fondo, poiché per poter aprire la sua attività e quindi poter procedere all'elezione degli organismi statuari definitivi deve essere raggiunta la cifra di 30.000 adesioni. IL MIUR ha già emanato la C.M. 58 del 21/7/04 che fornisce indicazioni operative alle scuole. Facciamo in modo che la truffa del secolo non decolli.

Chi aderisce al fondo Espero perde la liquidazione!

I lavoratori ingabbiati nel fondo Espero al momento di andare in pensione, non riscuoteranno più la liquidazione, ma soltanto una piccola pensione integrativa di qualche centinaio di euro.

La domanda è semplice. Per quanti anni il lavoratore intrappolato nel Fondo Espero dovrà riscuotere la piccola pensione integrativa di qualche centinaio di euro per poter recuperare quanto versato nel fondo Espero (liquidazione+ contributi)?

Provate a fare qualche conto per un importo che si aggira intorno ai 40000 euro; potrebbero servire decine di anni per poter recuperare l'importo della liquidazione che, invece, chi non aderisce al Fondo Espero può riscuotere per intero subito al momento di andare in pensione.

Non esiste quindi, per ora, nessun motivo valido per affrettarsi ad aderire al Fondo Espero, tenuto conto anche del fatto che è possibile aderirvi anche in futuro, se muteranno le condizioni, che al momento sono decisamente non convenienti per il lavoratore.

ESPERO? No, grazie!

Non appena sarà promulgato il decreto applicativo, moduli e spiegazioni dettagliate sul sito www.unicobaslivorno.it e presso le sedi del sindacato l'Altrascuola- Unicobas.

IL TESORO VENDE LE SCUOLE

E' di questi giorni la notizia che il Tesoro sta prendendo in seria considerazione l'ipotesi di vendere ai privati gli edifici scolastici di proprietà dello Stato per poi riprenderli in affitto. L'incasso previsto è di circa 5 miliardi di euro. Una buona parte di questi soldi verranno convogliati verso le scuole private. Infatti è stato presentato da Garagnani (F.I.) un disegno di legge per aumentare l'entità del buono scuola alle private che non potrà essere inferiore "al 50% della spesa media annua statale per studente". Il provvedimento ha già avuto il parere favorevole della Commissione cultura della Camera e tra breve verrà discusso in parlamento.

quindicinale
a cura del
Unicobas Scuola Toscana
via Pieroni 27,
57123 Livorno,
tel/fax 0586210116
**Puoi trovare questo
e altro materiale
all'indirizzo web:
www.unicobaslivorno.it
email:
info@unicobaslivorno.it**

